

## **Collegio di Garanzia dello Sport - Sez. IV - Decisione n. 6/2020**

M.T. contro Attività Sportive Confederato (ASC)

*Avviso di conclusione delle indagini – Commissione Nazionale di Appello – legittimazione ad agire*

È stata rimessa alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 56 del Codice di Giustizia Sportiva, la questione riguardante un tesserato, già tecnico delle Attività Sportive Confederato, che aveva ricevuto avviso di conclusione delle indagini per aver violato norme comportamentali. Il tecnico, ritenendosi estraneo, inviava le proprie deduzioni. Il Procuratore Nazionale delle A.S.C. lo deferiva ravvisando una violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e del Regolamento di Giustizia delle A.S.C., art. 7, perché non aveva osservato i principi di lealtà e correttezza. Dopo la condanna in primo grado, il tecnico, proponeva ricorso alla Commissione Nazionale di Appello che lo dichiarava inammissibile ritenendolo tardivo.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Secondo la parte resistente il tecnico non avrebbe legittimazione ad agire in quanto non più tesserato; tuttavia, come stabilito dal Collegio, ai sensi dell'art. 54, comma 2, CGS *“hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport”* quindi il soggetto risulta legittimato ad agire. Non si può escludere, tuttavia, un'interpretazione secondo la quale il suddetto articolo presupponga che il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata la decisione sia tesserato o affiliato. Per quanto riguarda questo argomento è importante il disposto dell'art. 6, comma 1, CGS secondo cui *“spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo”*. Sulla base di questa norma, la giurisprudenza del Collegio ha affermato che *“l'accesso alla giustizia sportiva è riservato esclusivamente a tesserati e affiliati anche se il rapporto con la Federazione è cessato medio-tempore venendo meno il compromesso che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale chi non è più tesserato”*. Da questa affermazione si può dedurre che la cessazione del rapporto assume rilevanza, anche se è intervenuta nel corso del giudizio, in aderenza al principio di carattere generale secondo cui le condizioni devono sussistere al momento in cui viene proposta la domanda e deve persistere fino al momento della decisione.

Un principio riconosciuto è quello secondo il quale l'incolpato non può sfuggire alle proprie responsabilità rinunciando al tesseramento dopo aver commesso il fatto da sanzionare o nel corso del procedimento disciplinare. Il disconoscimento della legittimazione ad agire dell'incolpato sembrava

contrastante con il fatto che lo spesso potesse essere legittimato a partecipare al giudizio. L'asimmetria delle posizioni che può derivare dall'accoglimento della tesi del difetto di legittimazione a proporre impugnazioni potrebbe non essere in linea con i principi di parità delle parti del contraddittorio e del giusto processo ex art. 2, comma 2, CGS.

Quanto sopra esposto, induce a ritenere dubbia la possibilità di considerare in modo tassativo il principio secondo cui l'accesso alla giustizia sportiva è riservato solo ai tesserati. Riguardo il riconoscimento della legittimazione ad agire del ricorrente, per sua volontà non più tesserato, si deve ammettere la sussistenza del suo interesse a ricorrere per la lesione che deriva dall'applicazione della sanzione sul piano morale e per le conseguenze nella sfera del tesserato che non rinnova il tesseramento sottraendosi all'applicazione delle sanzioni. In relazione alla rilevanza dell'interesse morale a i fini dell'interesse a ricorrere vi è tanta giurisprudenza. Considerando che la questione relativa alla legittimazione del ricorrente a proporre l'impugnazione non sembrava pacifica, il Collegio preferiva rimettere la questione alle Sezioni Unite per ottenere un nuovo e univoco principio di diritto.

***Dott. Domenico Mandalari, praticante avvocato del Foro di Reggio Calabria, socio AIAS (Coordinamento Calabria), domenicomandali90@libero.it***